



Delibera della Giunta Regionale n. 203 del 11/04/2017

Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari opportunità,tempo liber

U.O.D. 2 - UOD Welfare dei servizi e pari opportunità

Oggetto dell'Atto:

PIANO SOCIALE REGIONALE PER IL TRIENNIO 2016-2018. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI NEI CONFRONTI DELL'AMBITO A4.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 di modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione, con il novellato articolo 117 ha trasferito la materia delle politiche sociali alla potestà legislativa residuale delle Regioni, riservando alla legislazione statale ai sensi del comma 2, lett. *m*) la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, e definendo con la Legge n. 328/2000, i principi generali per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- b. la legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, nell'ispirarsi ai principi della Costituzione, della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, della Carta sociale europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha disciplinato la programmazione e la realizzazione di un sistema organico di interventi e servizi sociali, a partire dalla programmazione sociale partecipata e dalla gestione in forma associata dei servizi sociali locali, attraverso la ripartizione del territorio in Ambiti Territoriali;
- c. al fine di assicurare la piena realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, la succitata legge regionale n. 11/2007 prevede l'intervento sostitutivo della Regione nei confronti degli enti locali inadempienti agli obblighi imposti dalla stessa legge, tra i quali:
 1. l'esercizio in forma associata dei compiti e delle funzioni amministrative inerenti la programmazione e la erogazione dei servizi e delle prestazioni (art. 7);
 2. l'adozione mediante accordo di programma del Piano di Zona degli interventi e dei servizi sociali (art. 10, c. 2, lett. a) e di una forma associativa ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (art. 10, c. 2, lett. b)
 3. la realizzazione di un Piano di Zona in conformità con il Piano Sociale Regionale (art. 21);

PREMESSO altresì che

- a. la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 869 del 29/12/2015 ha approvato il Piano Sociale Regionale per il triennio 2016 – 2018, nel quale è ribadita la necessità dell'esercizio, sostanziale e non solo formale, in forma associata delle funzioni in materia di interventi e servizi sociali, così garantendo l'efficiente ed efficace utilizzo delle risorse in un unico centro di spesa unitaria, rispondente ai bisogni sociali e sociosanitari dei cittadini del proprio territorio;
- b. con Decreto Dirigenziale n. 345 dell'11/10/2016 sono state approvate le indicazioni operative per la presentazione della I annualità dei Piani di zona triennali 2016 – 2018 in applicazione del III PSR, attraverso la compilazione della modulistica caricata nel sistema informativo sociale regionale all'indirizzo web <https://sis.campaniasociale.it/>, la cui scadenza è stata poi prorogata successivamente al 30/12/2016;

RILEVATO che alla scadenza del suddetto termine non è stato adottato e presentato il Piano di Zona da parte dell'Ambito A4 costituito dai seguenti comuni: Avellino, Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Cervinara, Cianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Torrioni, Tufo;

LETTO l'articolo 47 della legge regionale n. 11/2007 secondo cui la Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali che non hanno adempiuto alle disposizioni di cui agli articoli 10, 21 e 52**bis** e degli enti locali che non assicurano, come responsabili preposti alla gestione dei servizi, il rispetto della carta dei servizi da parte dei soggetti erogatori;

CONSIDERATO che

- a. il Piano di zona di Ambito è lo strumento essenziale di programmazione e di realizzazione del sistema integrato locale degli interventi e dei servizi sociali;

- b. la mancata adozione, mediante accordo di programma, del Piano di zona degli interventi e servizi sociali di cui all'articolo 21 incide irreparabilmente sulla realizzazione degli interventi e dei servizi sociali;
- c. la mancata adozione ai sensi del TUEL da parte di tutti Comuni dell'ambito A4 della forma associativa per l'esercizio associato delle funzioni comunali inerenti la erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali incide sull'assetto istituzionale dell'Ambito e pregiudica l'attuazione della disciplina del sistema integrato locale recata dalla legge regionale n. 11/2007 e, in particolare, l'adozione del Piano di zona I annualità del Piano Sociale Regionale 2016-2018;
- d. la natura obbligatoria degli atti di adozione della forma associativa dei Comuni e del Piano di zona sostanzia la fattispecie prevista dall'articolo 47 della L.R. n. 11/2007 per far luogo all'esercizio del potere sostitutivo;
- e. la disciplina del potere sostitutivo recata dall'articolo 47 della L.R. n. 11/2007 rispetta il principio di leale collaborazione e i limiti e le condizioni prospettate dalla giurisprudenza costituzionale (*ex multis* sentenza Corte Cost. n. 43/2004);

RITENUTO di

- a. assegnare ai Comuni afferenti all' Ambito A4, il termine di 30 giorni, decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, per provvedere all'adozione ed alla trasmissione agli uffici regionali della sottoscrizione della forma associativa, ai sensi del TUEL, per l'esercizio associato delle funzioni afferenti il sistema integrato locale degli interventi e dei servizi sociali, e per l'adozione, attraverso accordo di programma debitamente sottoscritto, del Piano di zona secondo le modalità e le procedure previste ai sensi dell'art. 21 della L.R. 11/2007;
- b. promuovere, trascorso infruttuosamente tale termine, l'esercizio dei poteri sostitutivi previa delibera di Giunta, attraverso la nomina da parte del Presidente di un commissario ad acta per l'Ambito , per l'adozione ai sensi del TUEL e la sottoscrizione della forma associativa per l'esercizio associato delle funzioni afferenti il sistema integrato locale degli interventi e dei servizi sociali.

VISTI

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- la legge n. 328/2000;
- la legge regionale n. 11/2007;
- il Piano Sociale Regionale approvato con deliberazione n. 869/2015;
- le deliberazioni di definizione degli Ambiti Territoriali 320/2012 e 144/2016;
- le indicazioni operative di cui al decreto dirigenziale n. 345/2016.

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi espressi in preambolo che qui si intendono integralmente riportati e confermati, :

1. di prendere atto della persistente inattività da parte dei Comuni che costituiscono l'Ambito A4 in merito all'adozione e presentazione del Piano di Zona;
2. di assegnare, ai sensi dell'art. 47, comma 3 della L.R. 11/2007, ai Comuni di Avellino, Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Cervinara, Cianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Torrioni, Tufo, afferenti all' Ambito A4, il termine di 30 giorni, decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, per provvedere all'adozione ed alla trasmissione agli uffici regionali della sottoscrizione della forma associativa, ai sensi del TUEL, per l'esercizio associato delle funzioni afferenti il sistema integrato locale degli interventi e dei servizi sociali, e per l'adozione, attraverso accordo di programma debitamente sottoscritto, del Piano di zona secondo le modalità e le procedure previste ai sensi dell'art. 21 della L.R. 11/2007;
3. di precisare che la infruttuosa decorrenza del suddetto termine entro il quale gli enti locali sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale gli atti attestanti l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti e l'adozione delle attività richieste per legge, comporta l'automatico esercizio dei poteri sostitutivi, secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 4 della L.R. 11/07;

4. di comunicare la presente deliberazione alla Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali ai sensi dell'articolo 47, comma 5, della legge regionale n. 11/2007;
5. di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione generale per le politiche sociali per la notifica ai soggetti interessati e per gli adempimenti conseguenziali di rispettiva competenza, nonché al BURC per la pubblicazione.